avv. Vittorio Scaringia avv. Michele Romaniello
Viale Olimpico n. 182 - Aversa
Via Ennio Quirino Visconti n. 8 - Roma
Tel e Fax n. 0818130519 - 0813440794
email: studiolegalescaringia@gmail.com - mromaniello@libero.it
pec: vittorio.scaringia@avvocatismcv.it - michele.romaniello@avvocatismcv.it

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO
- in sede giudiziaria -

- ROMA –

APPELLO CAUTELARE

Per la dott.ssa **Jolanda AIELLO** (*cf:* LLAJND91D42F205F) nata il 02.04.1991 a Milano, rappresentata e difesa come in atti e giusta procura in calce dagli avv.ti Vittorio Scaringia (cf: SCRVTR72E03F839B) e Michele Romaniello (C.F. RMNMHL73E12I234K) con i quali elettivamente domicilia in Viale Olimpico n. 182, Aversa (CE) e con i quali, ai fini delle comunicazioni e notificazioni, altresì indica i seguenti recapiti fax n. 0818130519, 0813440794, *p.e.c.: vittorio.scaringia@avvocatismcv.it, michele.romaniello@avvocatismcv.it*;

- ricorrente –

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica,

- **Commissione interministeriale RIPAM**, in persona del legale rappresentante p.t.;

- **Ministero della Giustizia** e **Formez PA**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, *p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;

- resistenti –

e nei confronti

- **Emanuela Colangelo** (*cf:* CLNMNL89D61A783W), *p.e.c. avvemanuelacolangelo@pec.it;*

- **Cascone Mariano** (*cf:* CSCMRN79S20H072S) *p.e.c. marianocascone@avvocatinapoli.legalmail.it*

- controinteressati –

per l'annullamento e/o la riforma

dell'Ordinanza del T.A.R. Lazio Roma, Sezione Quarta, n. 1585 dell'11.03.22, non notificata, resa nel giudizio RG n. 656/22.

FATTO

1. La ricorrente in possesso dei requisiti di legge partecipava al concorso pubblico per titoli e prova scritta, per il distretto della Corte di Appello di Napoli, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato sulla G.U. n. 62 del 06.08.21 per il reclutamento, a tempo determinato, di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza fascia economica F1, avente il profilo di addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia.

2. La prova scritta consisteva in 40 quesiti a risposta multipla in 60 minuti sulle materie di diritto pubblico, ordinamento giudiziario e lingua inglese ed erano previsti punti 0,75 per ogni risposta corretta, 0 per le domande senza risposta e -0,25 per ogni risposta errata.

2. In data 24.11.21 la ricorrente sosteneva le prove scritte conseguendo punti 20,25 e veniva esclusa per non aver raggiunto il punteggio minimo di 21. Giova sul punto precisare che al quesito n.26, errato per le ragioni che ci si appresta ad indicare, la ricorrente non forniva risposta.

3. Ritenendo errata la valutazione della prova scritta la ricorrente adiva il T.A.R. Lazio Roma con ricorso incardinato con RG n. 656/22 dinanzi la

Sezione Quarta che, chiamata la causa alla camera di consiglio del 09.03.22, con Ordinanza n. 1585 dell'11.03.22 non accoglieva la domanda cautelare.

L'Ordinanza appellata è errata e va riformata per i seguenti

MOTIVI

I. ERRORES IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA

1) Con il primo motivo di gravame la ricorrente censurava la procedura selettiva in quanto posta in violazione del bando di concorso e dei principi di certezza, trasparenza e buon andamento della P.A.

Il quesito n. 26 delle prove, per il quale non era stata data risposta, formulato "*ai sensi dell'articolo. 42 del d.lgs. n.116/2017, i Giudici Onorari del Tribunale debbono avere età* …." è errato, ambiguo e fuorviante in quanto:

a) il d.lgs.n. 116/2017 si compone di 35 articoli, pertanto **l'art. 42** è **inesistente!**

b) la disciplina dei Giudici Onorari (quindi anche l'età di cui al quesito) è contenuta nel capo II del d.lgs. n. 116/17 che è espressamente **escluso dal programma di concorso** (cfr. programma di studi indicato dal Formez e pubblicato in data 21.11.21);

c) con l'entrata in vigore della legge delega n. 57/2016 e del d.lgs. 116/2017, le figure dei Giudici di Pace e dei Giudici Onorari di Tribunale sono state sostituite dall'unica figura dei Giudici Onorari di Pace, i cd. GOP.

È evidente, quindi, che il quesito n. 26 è errato, indica un articolo che non esiste, verte su materia extra concorso, è mal formulato e ambiguo. Lo stesso

andava neutralizzato con l'attribuzione di punti 0,75, con i quali la ricorrente avrebbe conseguito alla prova scritta il punteggio di 21/30 che con gli ulteriori 10 punti per i titoli posseduti, già a lei assegnati in sede preliminare, si sarebbe collocata tra i vincitori del concorso in posizione utile in graduatoria.

2) Ciò nonostante il giudice di *prime cure* ha ritenuto esenti dai vizi dedotti l'operato dell'amministrazione resistente e, quindi, non meritevoli di un favorevole apprezzamento nel merito le censure dedotte considerato in quanto "*la scelta di individuare, quale corretta, una determinata risposta integra modalità espansiva dell'esercizio della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e va ritenuta legittima, laddove non siano rilevabili emersioni inficianti sub specie della manifesta illogicità, irrazionalità, travisamento e/o errato apprezzamento di circostanze/o elementi di fatto*".

Tale *modus argumentandi* non è condivisibile.

La discrezionalità tecnica ricorre quando la valutazione di fatti o circostanze necessiti del ricorso a cognizioni tecniche o scientifiche di carattere specialistico e ciò, come risulta evidente da quanto sopra esposto, non è messo in discussione o contestato dalla ricorrente.

L'Ordinanza appellata sul punto non risulta pertinente.

Il giudice di *prime cure* ha altresì ritenuto che "*in riferimento allo specifico quesito contestato dal ricorrente (n. 26) l'Amministrazione ha ritenuto di individuare la corretta risposta, in assenza di profili inficianti, quali rilevabili nell'ambito del presente giudizio di legittimità*".

La tesi non è condivisibile. Va scrutinato il quesito come formulato in sede di concorso alla luce dei motivi di ricorso per poi stabilire se è errato, mal formulato e se è vero che verte su materia non oggetto di concorso. L'assunto del giudice di *prime cure* non concerne i profili di censura di cui al ricorso e non

risulta neanche condivisibile nella parte in cui si ritiene che "*l'amministrazione ha ritenuto di individuare la corretta risposta in assenza di profili inficianti*" atteso che non viene contestata la risposta né tantomeno ci si duole del fatto che il quesito si presta a più risposte.

Ciò che rileva nel caso di specie è, come detto, che il quesito è giuridicamente errato e verte su programma di studi espressamente escluso dal concorso. Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato ha chiarito che "*nelle prove concorsuali articolate su quesiti a riposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale, deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità*" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 09/11/2010, n. 7984).

D'altra parte il medesimo T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Prima con Ordinanza n. 233 del 17.01.2022, resa nel giudizio avente ad oggetto la medesima censura che ci occupa ed in relazione alla medesima procedura concorsuale *de qua*, ha accolto la domanda cautelare di cui al ricorso statuendo che "*nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta*".

Sul punto giova evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che *"…l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa"* (cfr. *ex multis* T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Ne consegue che la somministrazione di quiz errati, ambigui, formulati in maniera contraddittoria o fuorviante viola il bando di concorso e falsa, viziandola irrimediabilmente, la valutazione della prova della ricorrente (sul punto cfr. T.A.R. Lazio Sent. n. 5986/2008).

Anche la determinazione della Commissione esaminatrice di non sospendere la prova espungendo dalla stessa i quiz errati prima di proseguire nella fase di selezione è illegittima ed illogica in quanto posta in palese violazione del bando di concorso e delle regole di certezza e trasparenza.

A ciò deve essere aggiunta l'ulteriore difficoltà – non secondaria in una prova che sottopone chi la sostiene ad una carica di stress emotivo (seppur differenziata secondo le sensibilità di ciascun individuo) – originata dalla presenza (non divulgata dalla Commissione durante la prova) della domanda errata, la quale ha generato ulteriore incertezza tra i candidati (cfr. in termini T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, sentenza n. 1352/12).

La non risposta fornita dalla ricorrente al quesito n. 26 doveva essere considerata come correttamente resa con l'attribuzione del punteggio di 0,75. In tal caso, come indicato in fatto, la ricorrente avrebbe conseguito la sufficienza e si sarebbe certamente collocata tra i vincitori del concorso.

Del che è evidente l'erroneità dell'Ordinanza appellata e l'illegittimità degli atti impugnati.

DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il ricorso è assistito dal necessario *fumus*. Il danno grave e irreparabile è in *re ipsa* atteso che in forza di un provvedimento palesemente illegittimo la ricorrente perderebbe la possibilità di entrare nel già difficile mondo del lavoro.

Il T.A.R. Lazio, Roma, in vicenda identica, riguardante il **medesimo concorso che ci occupa** (cfr. T.A.R. Lazio, Roma Sez. I Bis, Ordinanza n. 233/2022,) ha disposto l'ammissione con riserva della candidata. Si chiede che analogamente venga ordinata l'ammissione con riserva della ricorrente tra i vincitori del concorso, e collocata in graduatoria finale di merito in posizione utile con il punteggio ad essa spettante come indicato in narrativa.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO ANCHE AI CONTROINTERESSATI

Poiché il ricorso che precede potrebbe investire la posizione di soggetti vincitori del concorso pubblico, per titoli e prova scritta, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021che ci occupa, si chiede sin da ora che l'ecc.mo Collegio Voglia autorizzare parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso mediante pubblicazione sul sito Web della Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i controinteressati ovvero tutti i soggetti vincitori del concorso utilmente inseriti nelle graduatorie finali di merito che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore degli scriventi procuratori antistatari.

Valore: indeterminato
Contributo unificato: non dovuto perché trattasi di appello cautelare

Avv. Vittorio Scaringia Avv. Michele Romaniello

Firmato digitalmente da

Michele Romaniello

CN = Romaniello Michele
C = IT